VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 5 marzo 2020, presso la sede aziendale si sono incontrati:

- Clarins Italia S.p.A. (di seguito indicata anche con "l'Azienda" o "Clarins") con il Dott. Jean-Marie Le Roy, Amministratore Delegato e la Dott.ssa Paola Molino, HR manager, assistiti da Confindustria Emilia Area Centro con il Dr. Lorenzo Ravanelli,

e

- le RSA aziendali, assistite da Filcams CGIL, Fiscascat CISL e Uiltucs UIL rispettivamente con la D.ssa Ilaria Mattioli, la D.ssa Silvia Balestri, il Dott. Cataldo Giammella ed il dott. Fabio Leo (di seguito indicate con OO.SS. ed unitamente all'Azienda "le Parti")

Premesso:

i) che Clarins Italia S.p.A., con comunicazione in data 17 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per n. 40 dipendenti, di cui 1 dirigente, in esubero rispetto alle necessità aziendali per i motivi esposti nella predetta comunicazione che qui si richiamano integralmente;
ii) che l'esame congiunto ex art. 4, comma 5, L. 223/1991 è stato sviluppato dalle Parti attraverso plurimi incontri tenutisi nei giorni 30 gennaio, 5, 17, 20, 27 febbraio e 4 marzo 2020;
iii) che nel corso dell'esame congiunto, l'Azienda ha provveduto ad illustrare approfonditamente le motivazioni commerciali, finanziarie ed organizzative che supportano l'esubero di organico indicato nella comunicazione di avvio sopra richiamata, confermando la propria decisione di procedere ai licenziamenti ivi previsti;
iv) che le OO.SS. hanno ribadito la necessità di adottare provvedimenti complessi volti ad annullare, auspicabilmente, ovvero a contenere l'esubero, facendo riferimento a forme di repechage e/o di internalizzazione delle attività e delle collaborazioni, invitando inoltre l'azienda ad adottare soluzioni organizzative con impatto positivo sull'entità dell'organico quali la riduzione volontaria dell'orario di lavoro individuale o l'adozione di soluzioni collettive e flessibili rispetto all'orario di lavoro aziendale;
v) che, da ultimo, le Parti hanno ricercato soluzioni complessive volte a contenere l'impatto sociale della vertenza, non escludendo la possibilità di ridurre il numero dei lavoratori in esubero;

si conviene quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) Clarins Italia S.p.A. procederà al licenziamento fino ad un massimo di n. 28 dipendenti in esubero entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
3) l'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, secondo l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento; le Parti convengono che ai fini della soluzione dei problemi occupazionali di cui alla premessa i) esposta più sopra, l'Azienda potrà dar corso ai licenziamenti nel rispetto dei criteri qui indicati anche in riferimento alle collocazioni aziendali e per profili professionali non ricompresi nell'ambito di quelli nei quali vi è stata indicazione di eccedenza nella comunicazione di avvio della procedura, fermo restando il numero degli esuberi definito al punto 2) che precede;
4) al fine di fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della programmata riduzione di personale, le Parti hanno individuato le opzioni di sostegno descritte nei punti da 5) a 7) che seguono;
5) ai lavoratori addetti al Magazzino che, entro il 30 aprile 2020, al fine di essere assunti da aziende dell'indotto BARTOLINI sottoscrivano un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui accettano formalmente il licenziamento intimato e le conseguenti rinunce, nonché eventualmente rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nella misura necessaria per consentire l'assunzione presso le predette aziende dell'indotto BARTOLINI nel tempo più breve, sarà offerta una somma, parte a titolo di incentivo all'esodo e parte in via transattiva, pari a n. 2 mensilità di stipendio;
6) Ai lavoratori che, non ricadendo nella precedente ipotesi 5), previa conciliazione in sede sindacale accettino formalmente il licenziamento intimato e le conseguenti rinunce viene riconosciuto un importo, corrisposto parte a titolo di incentivo all'esodo parte in via transattiva, nonchè, a richiesta, un servizio di outplacement, graduati in base all'età anagrafica ed alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, come da tabella seguente:

Fascia di incentivazione	*Età del dipendente*	*Importo lordo per verbale conciliazione entro il 30 aprile 2020 (compreso) espresso in mensilità*	*Importo lordo per verbale di conciliazione in data successiva al 30 aprile 2020 espresso in mensilità*	*Outplacement pieno / ridotto richiedibile*
I^ Fascia	Fino a 36 anni non compiuti	9 mensilità	4 mensilità	Ridotto
II^ Fascia	Da 36 anni a 42 anni e 364 gg	12 mensilità	7 mensilità	Pieno
III^ Fascia	Da 43 a 49 anni e 364 gg	14 mensilità	8 mensilità	Pieno
IV^ Fascia	Da 50 anni in poi	17 mensilità	9 mensilità	Pieno

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui sopra si concorda che:

a. la fascia di età anagrafica di appartenenza è riferita alla data di sottoscrizione del presente verbale;
b. Per outplacement pieno si intende un servizio della durata di 12 mesi che ha come obiettivo sostenere e accompagnare la persona alla ricollocazione;
c. per outplacement ridotto si intende un percorso di career coaching di 5 incontri, che lavora, rafforzandoli, su specifici elementi della capacità della persona di porsi sul mercato;
d. l'Azienda, su formale esplicita richiesta del dipendente di I^ fascia, concede un servizio di outplacement pieno in luogo di quello ridotto spettante da tabella.

7) Nei punti 5) e 6) che precedono per mensilità si intende un importo pari ad un quattordicesimo della RAL individualmente spettante alla data di sottoscrizione del presente verbale; in tutti i casi di licenziamento sopra previsti, esclusa l'ipotesi di cui al punto 5), l'azienda potrà prevedere che il periodo di preavviso sia lavorato almeno in parte.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver espletato e concluso con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91.
Le Parti confermano altresì che i contenuti del presente accordo sono prevalenti, in applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 12 della legge n. 223/1991 come integrato dall'art. 1, comma 45 della legge n. 92/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Clarins Italia S.p.A.

RSA

Confindustria Emilia Area Centro

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL